

CONSULTAZIONE PUBBLICA

Comunicato congiunto dell'Anac e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Indicazioni sull'applicazione dei criteri ambientali minimi

Sezione A - DATI ANAGRAFICI PARTECIPANTE

A.1 – Nome

A.2 – Cognome

A.3 – Indirizzo e-mail

A.4 - Tipologia di utente - Scegliere solo una delle seguenti voci:

- Stazione appaltante
- Ente concedente
- Centrale di committenza
- Associazione rappresentativa delle stazioni appaltanti
- Operatore economico/libero professionista
- Associazione di categoria operatori economici
- Istituto di ricerca o similari
- Dipendente pubblico (se risponde a titolo personale)
- Dipendente operatore economico (se risponde a titolo personale)
- Altro

A.5 - Amministrazione/Ente/Impresa di appartenenza

A.6 - Ruolo / funzione del soggetto

A.7 - Le osservazioni inviate sono da intendersi - Scegliere solo una delle seguenti voci:

- In nome e per conto dell'ente di appartenenza/ - A titolo personale

A.8 - Si autorizza la pubblicazione del nominativo dell'Ente (in caso si risponda in nome e per conto dello stesso) o del nominativo del partecipante (in caso di risposta a titolo personale) - Scegliere solo una delle seguenti voci:

- Si /- No

Sezione B – Obbligatorietà dei CAM (paragrafo 2)

B.1 – Si invitano gli stakeholder a valutare se l'argomento affrontato è stato trattato in modo esaustivo o se ci sono altri profili riguardanti l'obbligatorietà dei CAM che meritano di essere valorizzati.

Sezione C – Ambito di applicazione dell'obbligo dei CAM (paragrafo 3)

C.1 - Osservazioni di carattere generale sul paragrafo.

C.2 - Affidamenti in house

La lettera dell'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti, induce a ritenere che l'obbligo

di rispetto dei CAM sorga in caso di affidamento di un contratto pubblico.

È parso legittimo chiedersi se, nel caso in cui l'amministrazione, nell'esercizio della propria facoltà di auto-organizzazione amministrativa, decida di non esternalizzare gli affidamenti e di ricorrere all'auto-produzione (articolo 7 del Codice), anche nella forma dell'*in house*, la medesima natura pubblica dei servizi erogati attraverso questa differente modalità faccia sì che si possa ritenere che anche i servizi autoprodotti possano, o debbano, essere conformi agli stessi criteri ambientali minimi, nell'interesse della collettività.

La scelta prudentiale è stata quella di optare per un'opzione regolatoria che, in caso di auto-produzione, pur ritenendola auspicabile, rimette alla valutazione discrezionale dell'amministrazione l'applicazione dei CAM.

Tuttavia, una serie di considerazioni potrebbe legittimare una diversa conclusione. Si fa riferimento alla irragionevolezza della disparità di trattamento sotto il profilo ambientale che, in senso peggiorativo, subirebbero gli utenti di servizi erogati da soggetti *in house* rispetto a chi beneficia di servizi erogati da terzi affidatari nel rispetto dei CAM; l'interesse della collettività al raggiungimento dell'obiettivo della sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione che risulterebbe parzialmente frustrato dalla sottrazione di un significativo segmento di servizi di interesse generale dall'obbligo di applicazione dei CAM; l'obbligo di rispetto dei CAM a cui dovrebbe comunque conformarsi il soggetto *in house* che intende rivolgersi al mercato per l'acquisto di lavori, beni e servizi necessari per effettuare le prestazioni affidate dall'amministrazione controllante.

Si chiede pertanto l'opinione degli stakeholder in merito alla scelta effettuata.

C.3 - Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia europea funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio

L'esecuzione diretta da parte del titolare del permesso di costruire delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria sottosoglia funzionali è sottratta all'applicazione del codice dei contratti (articolo 16, comma 2-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, richiamato dall'articolo 5 dell'Allegato I.12 del Codice).

Si è scelto di prevedere che queste opere debbano essere realizzate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dai CAM, in quanto vanno considerate unitariamente con le opere secondarie, funzionali e non, come parte di un'unica opera pubblica, che deve essere acquisita al patrimonio indisponibile dell'Ente locale, il quale, nell'interesse generale della collettività, deve provvedere, alla sua manutenzione e gestione nella sua interezza.

Si è, infatti, ritenuto che i principi di proporzionalità, ragionevolezza, efficienza ed efficacia nella gestione inducano a ritenere preferibile che tutte le opere di urbanizzazione siano realizzate nel rispetto delle medesime specifiche tecniche, ivi comprese le eventuali opere di urbanizzazione primaria funzionali sottosoglia.

Si invitano gli stakeholder ad evidenziare eventuali criticità derivanti da questa scelta.

Sezione D – Individuazione dei CAM applicabili (paragrafo 4)

D.1 Si invitano gli stakeholder a valutare se l'argomento affrontato è stato trattato in modo esaustivo o se ci sono altri aspetti riguardanti l'individuazione dei CAM applicabili che richiedono di essere chiariti.

Sezione E – Inserimento dei CAM nella documentazione progettuale e di gara (paragrafo 5)

E.1 - Osservazioni di carattere generale sul paragrafo

E.2 – Inserimento dei CAM negli strumenti aggregati di acquisto

In caso di accordo quadro, convenzioni o altri strumenti gestiti da una centrale di committenza o da un soggetto aggregatore, è stato previsto che i criteri ambientali minimi debbano essere inseriti nella documentazione progettuale e di gara predisposta per l'affidamento dell'accordo quadro o della convenzione anche nel caso in cui i singoli contratti attuativi sono aggiudicati a seguito di riapertura del confronto competitivo.

La scelta, rispetto alla quale la giurisprudenza si è espressa in modo tendenzialmente favorevole (Consiglio di Stato, sentenza n. 365/2023), è giustificata dalla necessità per la stazione appaltante di tenere conto dei CAM ai fini del calcolo del valore complessivo del contratto quadro e di indicare sin da subito gli elementi su cui gli operatori economici sono chiamati a confrontarsi in sede di rilancio (articolo 59, comma 5, del codice dei contratti).

Si invitano gli stakeholder a esprimere la loro opinione sulla scelta effettuata

E.3 – Inserimento dei CAM nella progettazione di lavori (paragrafo 5.1)

Si è posto particolare attenzione alla progettazione, in quanto si tratta di un'attività strategica ai fini dell'applicazione dei criteri ambientali minimi, cercando di fornire indicazioni sia per le procedure di gara volte all'affidamento della progettazione sia per ciò che riguarda il rapporto tra i documenti progettuali e la gara per l'affidamento dei lavori.

Gli stakeholder sono invitati ad esprimere la loro opinione al riguardo, segnalando la necessità di fornire ulteriori chiarimenti.

Sezione F – Verifica del rispetto dei CAM (paragrafo 6)

F.1 - Osservazioni di carattere generale sul paragrafo

F.2 – Fase della procedura di gara in cui acquisire la documentazione a comprova

Nel caso in cui il Decreto CAM applicabile non stabilisca espressamente la fase della procedura di gara in cui l'operatore economico deve fornire la documentazione a comprova della conformità alle specifiche tecniche, è stato ritenuto opportuno indicare come preferibile l'opzione che prevede che la documentazione a comprova sia resa disponibile alla stazione appaltante/ente concedente durante la gara, prima dell'aggiudicazione.

Tale soluzione risponde all'esigenza di mettere l'amministrazione nelle condizioni di verificare prima dell'aggiudicazione che quanto offerto dall'operatore economico sia conforme ai criteri ambientali prescritti nella legge di gara ed evitare, in tal modo, di affidare il contratto a un operatore economico che ha offerto un prodotto non rispondente sotto il profilo ambientale a quanto richiesto.

Si invitano gli stakeholder ad evidenziare eventuali criticità derivanti da queste indicazioni.

F.3 - Penali per inadempimento agli obblighi CAM

Per rendere effettiva l'applicazione dei criteri ambientali minimi, è necessario che la stazione appaltante/ente concedente predisponga e metta in atto una serie di azioni durante la fase di esecuzione del contratto volte a prevenire le inadempienze e a verificare il rispetto delle prescrizioni contrattuali inerenti la tutela ambientale.

Tra i presidi posti a garanzia del rispetto dei CAM in fase esecutiva, è stato ritenuto opportuno suggerire l'inserimento nel contratto di un sistema di penali per inadempimento da applicare in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in materia di criteri ambientali minimi.

Si chiede l'opinione degli stakeholder al riguardo.

F.4 – Verifica della Relazione CAM Lavori in sede di collaudo (paragrafo 6.1)

Si è cercato di armonizzare quanto previsto dai DM relativamente alla Relazione CAM in fase lavori con la disciplina della fase esecutiva dettata dall'Allegato II.14 del codice e si è ritenuto opportuno prevedere che la Relazione CAM, nella quale l'esecutore rendiconta l'avvenuto rispetto dei CAM, debba essere verificata in sede di collaudo per accertarne la rispondenza allo stato di fatto.

La scelta è stata dettata dall'esigenza di verificare l'effettività del rispetto dei CAM riconoscendo al collaudo il ruolo di unico strumento che, al termine del ciclo di vita del contratto, certifica la rispondenza dell'opera agli elaborati contrattuali.

Si chiedono agli stakeholder osservazioni circa eventuali criticità relativamente a tale indicazione.

Sezione G – Conclusione

G.1 – Si invitano gli stakeholder a valutare se vi siano altri profili riguardanti l'applicazione dei CAM, diversi da quelli affrontati nel Comunicato, che richiedono di essere chiariti e, in caso affermativo, di indicare quali, sviluppando sinteticamente gli argomenti che il Comunicato dovrebbe trattare.